

ALLEGATO A

Modifiche al regolamento collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari e degli altri mezzi pubblicitari (regolamento PG n.161731/98)

Art.1 (introduzione indice)

Si introduce il seguente indice:

“INDICE:

Titolo I- disposizioni generali

Art.1 Ambito di applicazione e contenuto del Regolamento

Art.2 Insegne di esercizio

Art.3 Cartelli pubblicitari

Art.4 Tende solari

Art.5 Altri mezzi pubblicitari

Art.6 Limitazioni generali

Titolo II- procedura amministrativa

Art.7 Obbligo di autorizzazione

Art.8 Domande di autorizzazione

Art.9 Efficacia delle autorizzazioni e revoche

Art.9bis Autorizzazione delle insegne in lingua straniera

Titolo III- insegne di esercizio e mezzi pubblicitari assimilati

Art.10 Classificazione delle insegne di esercizio

Art.11 Insegne luminose e non

Art.12 Collocazione delle insegne

Art.13 Localizzazione delle insegne

Art.14 Limiti particolari all'installazione di insegne

Art.15 Rinvio ad atti amministrativi

Art.16 Cartellonistica

Art.17 Condizioni per l'installazione degli altri mezzi pubblicitari

Art.18 limitazioni particolari per l'installazione della cartellonistica

Titolo IV- Transitorie e finali

Art.19 Verifiche periodiche e revoche

Art.20 Rimozione dei mezzi abusivi

Art.21 Sanzioni amministrative e obbligo di rimozione

Art.22 Norme transitoria”

Art.2 (numerazione commi)

Si introduce la numerazione dei commi di ogni articolo del regolamento.

Art.3

(introduzione nuovo articolo 9bis)

Al regolamento in oggetto, dopo l'art.9, è inserito il nuovo articolo 9bis:

“9bis- Autorizzazione delle insegne in lingua straniera

1. A decorrere dal 01/01/2012 non sono autorizzabili insegne con scritte in lingua straniera che non siano accompagnate da contestuale traduzione letterale in italiano.

2. Chi richiede l'autorizzazione per un'insegna con testi in lingua diversa dall'italiano deve allegare all'istanza di autorizzazione una apposita dichiarazione contenente la traduzione letterale in italiano del messaggio contenuto nell'insegna; questa traduzione deve essere inserita nella medesima insegna accanto alla scritta in lingua straniera in modo tale che le dimensioni del testo in italiano all'interno dell'insegna siano immediatamente riconoscibili per dimensioni e carattere.

3. Non sono soggette ad obbligo di traduzione le scritte relative a vocaboli ormai entrati in uso corrente nella lingua italiana e come tali recepite nei più autorevoli dizionari di italiano.

4. Le insegne non in lingua italiana ad oggi già autorizzate devono essere adeguate alla presente disposizione entro e non oltre il 31/12/2012.

A tal fine entro tale scadenza il titolare dell'insegna dovrà ottenere una nuova autorizzazione per l'integrazione o la sostituzione dell'insegna precedentemente autorizzata ma non più in regola alla luce del nuovo requisito di cui al comma 1.

Per il rilascio di questa autorizzazione si rinvia a quanto previsto in via generale al comma 1. In mancanza di detto adeguamento l'autorizzazione decadrà automaticamente in data 01/01/2013.”